

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 870 DEL 25/05/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON “IL CENTRO ITALIANO STUDIO SVILUPPO PSICOTERAPIA A BREVE TERMINE (C.I.S.S.P.A.T.)” DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 881/23

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine (C.I.S.S.P.A.T.), con sede legale in Padova, Piazza De Gasperi n. 41, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 (G.U. n° 41 del 19.02.2001), ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di n. 150 ore annue di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con “Il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine (C.I.S.S.P.A.T.)”, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CLINICO-PRATICO DEGLI ALLIEVI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

TRA

Il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine (C.I.S.S.P.A.T.), istituto di specializzazione in psicoterapia, con sede a Padova in Piazza De Gasperi n. 41, C.F.: 92061520281, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 G.U. n° 41 del 19.02.2001, Rappresentante legale e Direttrice, Prof.ssa Marilla Malugani, di seguito denominato "Soggetto promotore";

E

L' Azienda Ulss 8 "Berica", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di Direttore Generale e quindi Rappresentante legale, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, di seguito denominata "Soggetto ospitante";

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

La Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 25.3.1998, il Decreto n. 509 dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stage pratici, tirocini di specializzazione;

L'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

L'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in

psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di Formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nel Soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Il Soggetto ospitante ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza lo svolgimento del tirocinio presso i propri Servizi per n° 150 ore annuali, per 4 annualità di tirocinio, per un numero massimo per anno di n. 10 allievi specializzandi del Soggetto promotore, in base alla recettività e disponibilità di posti della Struttura ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del Soggetto promotore.

In ottemperanza del D.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il Soggetto ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione ai tirocinanti-specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna al Soggetto ospitante di copia dell'attestazione finale.
In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti-specializzandi sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dal Soggetto ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate al Soggetto promotore;
- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, il Soggetto ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dal Soggetto promotore;
- c) sul Soggetto ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Soggetto promotore qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra il Soggetto ospitante e i tirocinanti-specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante-specializzando e il Soggetto ospitante;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) nominativo del tirocinante;
- b) nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno del Soggetto ospitante;
- d) le strutture del Soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

ART. 4

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal Soggetto promotore e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 150 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, il Soggetto ospitante rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente del servizio in cui il tirocinio è stato svolto, in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

ART. 5

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link:

http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Alt_ri_Profili_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 6

Il Soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Il Soggetto promotore garantisce inoltre che ogni allievo sia munito di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con estensione al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

ART. 7

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto; non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza. Pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal Soggetto promotore, l'Azienda valuterà l'eventualità del rinnovo.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere con preavviso di almeno sei mesi da notificarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

ART. 11

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Vicenza.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Soggetto ospitante
Rappresentante Legale e Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto promotore
Rappresentante Legale e Direttrice
Prof.ssa Marilla Malugani